

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 15-978

Approvazione dei criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 21.1.2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visti:

- il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- in particolare l'articolo 10 del citato decreto legge n. 104 del 2013 che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica ed immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, che le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (nel seguito MEF), d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nel seguito MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nel seguito MIT), a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 che prevede l'adozione di un decreto del MEF, di concerto con il MIUR e con il MIT, per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata (nel seguito CU) il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali;
- inoltre il comma 2 del medesimo articolo 10 che prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui, siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito;
- l'articolo 9, comma 2 quater, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 104 del 2013 ricomprendendo, tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica, anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, e in particolare gli articoli 4 e 7 recanti norme per l'edilizia scolastica rispettivamente in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

▪ il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT, predisposto ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, valutato con emendamenti in sede di CU del 25-9-2014 e sottoscritto in data 21-01-2015 che definisce le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione della programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di C.U. il 1° agosto 2013.

Dato atto che il citato Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT recepisce quanto previsto dal D.L. 104/2013 convertito in legge 128/2013 prevedendo:

“Art. 1 comma 1 - Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Art. 1 comma 2 - I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 1 comma 3 – Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2015, è autorizzata ai sensi dell'articolo 4 comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da parte delle Regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al successivo articolo 2, comma 3. Lo schema di contratto di mutuo sarà sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro Direzione VI. Le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la quota di tiraggi dei mutui per pagamenti degli stati di avanzamento lavori che ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno delle regioni stesse per l'importo annualmente erogato.”

Osservato inoltre che il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT stabilisce:

all' *“Art. 2 comma 1 – Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il **31 marzo 2015** i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annuale circa l'attualità degli interventi ivi inseriti, [...] “;*

all'art 3 che le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorità agli interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed

efficientamento energetico degli immobili adibiti ad edilizia scolastica, nonché alla costruzione di nuovi edifici, e indica i criteri da valutare per la definizione dei piani regionali.

Ritenuto necessario riprendere i criteri generali per la predisposizione dei piani specificati nel Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT, dettagliando il grado di priorità da attribuire alle singole voci e definendo le restanti norme di partecipazione al Bando per la stesura del piano triennale e dei piani annuali 2015-16-17.

Considerato che:

- la programmazione regionale per l'assegnazione di contributi di edilizia scolastica è destinata, ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28 e s.m. e i., a finanziare interventi su scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado;
 - la Giunta Regionale, a partire dal 2010, ha consentito solo in minima parte l'accesso alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti (il piano annuale 2011 ed il piano triennale 2012-13-14 escludevano infatti tali Enti dalla citata programmazione);
 - i medesimi Enti gestiscono circa il 50% del patrimonio di edilizia scolastica che ospita circa il 70% della popolazione scolastica;
- si ritiene opportuno adottare, in coerenza con i principi di proporzionalità e parità di trattamento, misure compensative nella predisposizione dei piani in argomento consentendo la partecipazione:
- alle Amministrazioni provinciali, alla Città metropolitana ed ai Comuni con popolazione residente, al 31-12-2013, pari o superiore ai 10.0000 abitanti per un numero massimo di interventi per ciascun ente pari a 4;
 - ai Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, o loro forma associativa per un solo intervento.

Considerato che l'attuale congiuntura, per i combinati effetti del patto di stabilità e della diminuzione della possibilità di indebitamento, riduce la capacità di spesa degli Enti locali e pregiudica le possibilità di cofinanziare gli interventi, si ritiene opportuno non obbligare gli Enti locali a cofinanziare l'intervento prevedendo tuttavia una premialità per gli Enti che sono disposti a farlo.

Riconosciuto opportuno, al fine di consentire al maggiore numero di Enti, nei limiti di cui ai capoversi precedenti, l'utilizzo delle risorse messe a disposizione ai sensi del citato Decreto Interministeriale, si ritiene di individuare un tetto massimo di finanziamento pari ad € 800.000,00 per ogni singolo intervento.

Ritenuto, nell'ottica di una maggiore efficienza economica dell'investimento, di privilegiare il recupero del patrimonio esistente e quindi di ammettere i soli interventi coerenti con il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche riferito all'anno di finanziamento (per l'anno scolastico 2015-16 vedi DGR 29-12-2014 n. 32-846) escludendo gli interventi finalizzati all'istituzione di nuove sezioni o di nuove scuole che determinano offerta aggiuntiva (vedi DCR 4-11-2014 n. 10-35899) e limitando la costruzione di nuove scuole alla mera sostituzione edilizia conseguente alla necessità di abbandonare l'edificio attualmente utilizzato in quanto in stato di pericolo o inagibile o per cessazione della locazione onerosa.

Ravvisata l'opportunità di destinare i contributi in argomento ad interventi su edifici scolastici sede di scuola statale dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado di proprietà di Ente pubblico, censiti all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica alla data del 25-9-2014, premiando maggiormente gli interventi:

- con il grado di progettazione più avanzato;
- di riedificazione o riqualificazione di immobili in stato di pericolo o inagibili volti alla completa e definitiva rimozione delle condizioni di inagibilità;
- finalizzati all'adeguamento alla normativa sismica consistenti in progetti di adeguamento /miglioramento come definiti al capitolo 8 del DM del 14-1-2008 e s.m.i. “Norme tecniche per le costruzioni” sulla base della verifica sismica eseguita;
- finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio esistente.

Ritenuto di attribuire una forte premialità agli interventi di cui all'art 2 comma 1 lettera b) del citato Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT (progetti di edilizia scolastica già approvati ai sensi dell'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69 [...]), in quanto rispondenti ad un fabbisogno pregresso già manifestato ed inserito nella programmazione redatta dall'amministrazione regionale.

Ritenuto di pesare e specificare le modalità di applicazione dei principi sopra definiti e dei criteri generali per la redazione dei piani in argomento, indicati nel citato Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT all'articolo 3 comma 1 come dettagliato nell'allegato alla presente deliberazione.

Ritenuto di fissare con Determinazione Dirigenziale i termini per la presentazione delle domande di contributo;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

vista la L.R. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la L. n. 23 del 11.1.1996 “Norme per l'edilizia scolastica”;

vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 e s.m. e i. “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;

vista la L.R. 23/2008 e s. m. e i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente il testo di cui all'allegato “A” contenente i criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali 2015-16-17 in attuazione del Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT sottoscritto in data 21-01-2015;

-di dare atto che il citato Decreto Interministeriale fissa il termine del 31-03-2015 per la conclusione del procedimento istruttorio e la trasmissione dei piani sopraccitati ai ministeri competenti;

-di dare atto che l'amministrazione regionale è tenuta ad individuare l'istituto mutuante in base all'art 1 comma 2 del citato Decreto Interministeriale nonché a provvedere alla stipula dei mutui ai sensi del comma 3;

-di dare atto che in base all'art 2 comma 3 *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con decreto da adottare entro il 15 febbraio 2015, a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato”*;

-di individuare nel Responsabile del Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica e sulla Scuola il responsabile del procedimento per la definizione e l'approvazione degli atti necessari per la predisposizione e l'approvazione di quanto in argomento;

-di rinviare a successivo provvedimento deliberativo le disposizioni per i provvedimenti contabili da assumere in coerenza con gli atti ministeriali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

Criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 21-1-2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado.

1 OBIETTIVI E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE E DEI PIANI ANNUALI 2015-16-17

1.1 Obiettivi

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (nel seguito MEF) di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (nel seguito MIUR) e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (nel seguito MIT) valutato con emendamenti in conferenza unificata in data 25-9-2014 e sottoscritto in data 21-01-2015, attuativo dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, stabilisce che le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Occorre pertanto predisporre il piano triennale 2015-16-17 ed il piano annuale 2015 in esecuzione del citato Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT attuativo dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013.

L'obiettivo è favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole.

1.2 Predisposizione del piano triennale

Il piano triennale 2015-16-17 conterrà tutti gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi dei successivi punti ordinati secondo i criteri di cui al successivo punto 7.

1.3 Predisposizione dei piani annuali

I singoli piani annuali 2015, 2016, 2017 conterranno gli interventi ritenuti ammissibili valutati ed ordinati secondo i criteri successivamente definiti, per gli importi ritenuti ammissibili in sede di predisposizione della graduatoria sino ad esaurimento delle risorse che verranno individuate con il Decreto Ministeriale di cui al successivo punto 2. I piani annuali saranno soggetti a conferma annuale circa l'attualità degli interventi ivi inseriti.

2 DOTAZIONE FINANZIARIA

Risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013 che consentiranno alla Regione l'accensione di mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Il MIUR provvede, con decreto da adottare entro il 15 febbraio 2015, a ripartire su base regionale le risorse derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013.

3 ENTI BENEFICIARI

Enti locali aventi l'onere della gestione della manutenzione degli edifici scolastici di proprietà pubblica così articolati:

- A: Amministrazioni provinciali, Città Metropolitana o forma amministrativa subentrante;
- B: Comuni con popolazione residente pari o superiore ai 10.000 abitanti (dati rilevati al 31-12-2013 fonte Istat).
- C: Enti locali con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti (dati rilevati al 31-12-2013 fonte Istat) o loro forma associativa.

4 EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE AMMISSIBILI

Possono essere oggetto della domanda di contributo edifici, di proprietà pubblica, censiti all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica alla data del 25-9-2014 adibiti permanentemente ad uso scolastico, sede di scuole statali dell'infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado, funzionanti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Nel caso di interventi di cui al punto 5.3.c) deve essere censito all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica l'edificio scolastico da abbandonare e la proprietà del nuovo edificio dovrà essere pubblica.

5 INTERVENTI E PROGETTI AMMISSIBILI

5.1 Numero e caratteristiche degli interventi

Gli Enti Beneficiari di cui al punto 3 lettere A e B possono presentare complessivamente 4 richieste di contributo.

Gli Enti beneficiari di cui al punto 3 lettera C possono presentare 1 richiesta di contributo

Ciascun intervento deve riguardare edifici scolastici censiti all'interno della procedura EDISCO (Anagrafe dell'Edilizia Scolastica) alla data del 25-9-2014.

5.2 Progetti ammissibili

Saranno ammissibili progetti definitivi o progetti esecutivi:

- per i quali non siano state avviate le procedure di gara per la realizzazione dei lavori, cioè non si sia proceduto alla pubblicazione del Bando di gara alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
- non oggetto di altri finanziamenti statali.

Ciascun intervento, alla fine dei lavori ammessi a contributo deve garantire il rispetto della normativa vigente e la piena operatività dell'edificio scolastico. Sono ammissibili solo lotti funzionali.

5.3 Interventi ammissibili

- a) interventi sugli edifici esistenti consistenti in:
Ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria come definiti nel Testo Unico in materia Edilizia, D.P.R. 380/2001, art. 3 lettere b), c) d), di locali adibiti all'attività scolastica;
- b) interventi finalizzati ad adeguare l'edificio esistente già adibito all'attività scolastica alle esigenze didattiche consistenti in:
b1) ampliamenti all'esterno della sagoma esistente
b2) riconversione funzionale di locali adiacenti.
b3) nuova costruzione di parti di sedi scolastiche all'interno o confinante all'area scolastica dell'edificio esistente.
- c) interventi finalizzati al trasferimento di sedi scolastiche da edifici non più utilizzabili in quanto:
1) in stato di pericolo o inagibili
2) per cessazione della locazione onerosa
consistenti in:
c1) nuova costruzione di intere scuole
c2) riconversione di edifici adibiti ad altro uso;
dovrà essere abbandonato l'edificio attualmente utilizzato.

Per gli interventi di cui alle precedenti lettere b) e c) i nuovi locali realizzati dovranno rispettare le Norme Tecniche relative all'edilizia scolastica di cui al D.M. del 18-12-1975, e dovranno essere dimensionati per ospitare i seguenti alunni: infanzia n. 29, primaria n. 27, secondaria primo e

secondo grado n. 30, (numero massimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. 81/2009 artt. 9 comma 3, 10 comma 1, 11 comma 1, 16 comma 1 e 2).

Gli interventi devono essere coerenti con il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche riferito all'anno di finanziamento (per l'anno scolastico 2015-16 vedi DGR 29-12-2014 n. 32-846). Non sono ammissibili interventi finalizzati all'istituzione di nuove sezioni o di nuove scuole (vedi DCR 4-11-2014 n. 10-35899) che determinano offerta aggiuntiva.

6 SOGLIA MINIMA DEGLI INTERVENTI ED IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Sono ammissibili i progetti il cui importo complessivo ammissibile sia maggiore od uguale a **€ 20.000,00**. L'importo massimo del contributo è fissato in **€ 800.000,00**.

7 CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli interventi verranno valutati e ordinati in base al punteggio ottenuto in applicazione dei seguenti criteri:

- a) livello di progettazione e cantierabilità:
- a1 - progetti esecutivi immediatamente appaltabili validati dal RUP ai sensi di DPR 5-10-2010 n. 207, alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
punteggio = 60
- a2 - progetti definitivi immediatamente appaltabili (appalto integrato DLgs 163-2006 art 53 comma 2 lettera b) validati dal RUP ai sensi di DPR 5-10-2010 n. 207, alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
punteggio = 20
- a3 – progetti definitivi non immediatamente appaltabili (diversi dall'appalto integrato).
punteggio = 0

Più premialità aggiuntiva di punti 1 per il livello di cantierabilità - progetti di cui al punto "a1" per cui sono state esperite le procedure di cui all'art 106 comma 1 del DPR 5-10-2010 n. 207 e per i quali il RUP abbia rilasciato una dichiarazione unilaterale analoga a quella prevista dal medesimo art 106, comma 3, alla data di scadenza per la presentazione delle domande (immediatamente cantierabili).

- b) interventi di riedificazione o riqualificazione di immobili in stato di pericolo o inagibili, volti alla completa e definitiva rimozione delle condizioni di pericolo o inagibilità misurato attraverso il rapporto tra la prestazione specifica offerta dall'edificio ante operam (ante operam sicurezza = aos) ed il fabbisogno specifico soddisfatto post operam (post operam sicurezza = pos) in presenza di:
- verbali dei Vigili del Fuoco o dell'Asl e segnalazioni del dirigente Scolastico che prevedano gravi danni alla salute o all'incolumità dei frequentanti l'edificio scolastico;
 - provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dall'ente proprietario o Ente gestore al fine di prevenire od eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei frequentanti l'edificio scolastico;
 - ordinanza di interdizione dell'accesso all'edificio scolastico (inagibilità completa o parziale).
- calcolato come:

$$i = 4 \times (1 - \frac{\sum aos}{\sum pos}) \times 1,2$$

in cui le sommatorie " $\sum aos$ " e " $\sum pos$ " sono ricavate utilizzando un metodo di valutazione analogo a quello di cui all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica sezione C – dati generali – paragrafo 1.8. "Stato di conservazione",

in cui gli elementi sottoindicati

Strutture,
Elementi edili non strutturali,
Impianti,
Presenza di materiale da bonificare.

sono valutati come sottoriportato:

6 = non richiede alcun intervento o impianto non necessario

- 5 = richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 = richiede intervento di manutenzione completa
- 3 = richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 2 = richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 1 = necessita di installazione ex novo
- 0 = campo non compilato

punteggio compreso fra 0,00 e 4,00

Più premialità aggiuntiva di punti 20 se la prestazione specifica post operam raggiunge la condizione ottimale per ogni indicatore (6 = non necessita di alcun intervento) in caso di presenza dell'ordinanza di interdizione dell'accesso all'edificio scolastico (inagibilità completa o parziale).

- c) completamento di lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento, misurato attraverso il rapporto (A/B), al lordo del ribasso, fra il costo dell'intervento di completamento (A) ed il costo, degli interventi già sostenuti (B)
punteggio = 1 per $A/B \leq 0,66$
- d) rispondenza del progetto alle specifiche esigenze didattiche misurato attraverso il rapporto fra prestazione specifica offerta dall'edificio ante operam (pao) e il fabbisogno specifico soddisfatto post operam (fpo).
Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula:
 $1 - (pao : fpo)$
punteggio compreso fra 0,00 e 1,00
- e) Eventuale quota di cofinanziamento da parte degli Enti locali misurata in percentuale dell'intervento a carico del bilancio degli Enti locali
punteggio compreso fra 0,00 e 1,00
- f) quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio (da NC ad A+) così come definite nella D.G.R. 43-11965 del 4-8-2009 e s.m.e.i. attuativa della legge regionale 28/05/2007 n° 13.
punteggio compreso fra 0 e 8
- g) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso calcolato come: € risparmiati all'anno/100.000,00
punteggio = 1,00 per canoni annui di € 100.000,00
- h) eventuale coinvolgimento da parte degli investitori privati misurata in percentuale dell'intervento a carico dell'investitore privato
punteggio compreso fra 0,00 e 1,00
- i) destinazione dell'istituto scolastico a processi di riqualificazione urbana
punteggio = 0,2
- l) Interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa sismica consistenti in progetti di adeguamento/miglioramento come definiti al capitolo 8 del DM del 14-1-2008 e s.m.i. "Norme tecniche per le costruzioni", da eseguire a seguito della verifica sismica.
punteggio = 10
- m) interventi ritenuti ammissibili, ai sensi della graduatoria approvata con D.D. 722 del 27-11-2013, che non risultano finanziati a seguito dello scorrimento delle graduatorie ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
punteggio = 10

8 PROCEDURE

Il testo del Bando contenente le restanti norme per la presentazione e valutazione dei progetti, la modulistica relativa all'istanza di contributo e alla documentazione da allegare verranno predisposte

con provvedimento della Direzione Coesione Sociale - Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica e sulla Scuola.